

CONDITIONS GÉNÉRALES

Le presenti Condizioni Generali sono soggette alla Legge sul Collocamento (LC), al Codice delle Obligazioni (CO) e al Codice di procedura civile (CPC).

A) Le Condizioni Generali fanno parte integrante del contratto di prestito di personale. Entrano in vigore automaticamente ad ogni stipulazione di contratto. La ditta acquisitrice riconosce e accetta il carattere vincolante di queste Condizioni Generali.

Se la ditta acquisitrice non è d'accordo, deve comunicarcelo immediatamente; in tal caso, il collaboratore sarà richiamato e il contratto verrà annullato.

B) Il nostro personale qualificato di radiologia viene selezionato con molta cura e può essere ingaggiato unicamente per l'attività concordata.

Il cliente s'impegna a garantire la sicurezza sul lavoro e a rispettare le disposizioni della legge sul lavoro. Se la ditta sottosta ad un contratto collettivo, deve informarcene al momento della stipulazione della convenzione d'impiego. Le disposizioni del contratto collettivo relative agli orari di lavoro si applicano anche per il personale che forniamo.

C) Il collaboratore deve rispettare il regolamento interno dell'azienda acquisitrice.

Il collaboratore si impegna contrattualmente a mantenere il massimo segreto su tutte le informazioni di cui viene a conoscenza durante l'impiego presso l'azienda.

Il collaboratore temporaneo sottosta alle direttive del nostro cliente ed è sotto la sua responsabilità e autorità.

Decliniamo ogni responsabilità in caso di danni causati da collaboratori interimali.

Si applicano le disposizioni del CO, in particolare le CO 55, 100 e 101.

D) Il personale specializzato di radiologia deve attenersi agli orari di lavoro vigenti nella ditta acquisitrice.

Sono considerate ore straordinarie le ore che oltrepassano le ore di lavoro pattuite nel contratto; vengono remunerate secondo il regolamento della ditta e devono essere indicate separatamente sul rapporto di lavoro, con il rispettivo supplemento in percentuale.

A partire da 46 e fino al massimo di 50 ore settimanali, sono considerate ore straordinarie e devono essere retribuite con un supplemento del 25% (in settimana) o del 50% (domeniche).

Il cliente è responsabile dell'osservanza delle regole e delle direttive legali riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.

E) All'inizio dell'impiego, il cliente deve assicurarsi che il collaboratore ingaggiato corrisponda alle esigenze richieste.

Se ciò non dovesse essere il caso, deve informarcene subito.

Le quattro prime ore non vi verranno fatturate.

Vi proporremo subito un sostituto, nella misura del possibile.

F) Retribuiamo i collaboratori in base al rapporto di lavoro settimanale.

Il rapporto di lavoro è costituito da un formulario cartaceo prestampato.

La convalida delle ore di lavoro avviene con la firma del formulario.

Il collaboratore non è autorizzato ad accettare soldi da parte del nostro cliente. Eventuali accordi diretti con il collaboratore sono proibiti e non sono vincolanti per noi.

G) I reclami relativi alle ore di lavoro fatturate devono pervenirci entro 8 giorni dall'emissione della fattura. Le fatture devono essere pagate entro 10 giorni all'importo netto e senza sconto. In caso di fatture non saldate, si applica il tasso di interesse moratorio del 10%.

H) Il cliente può ingaggiare direttamente il collaboratore dopo la fine del mandato. Di solito ciò non comporta costi, tranne nei due casi seguenti, dove il cliente è tenuto a versarci un indennizzo:

1) L'impiego è durato meno di 3 mesi

2) L'ingaggio diretto del collaboratore avviene meno di 3 mesi dopo la fine dell'impiego. L'indennizzo corrisponde all'onorario di gestione e il guadagno del mandato di tre mesi che il cliente avrebbe dovuto pagarci deduzione fatta dell'onorario di gestione e il guadagno già versati.